Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Mercoledì, 20 novembre** — **Numero 273**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — *nel Regno cent.* 20 — *arretrato in Roma cent.* 30 — *nel Regno cent.* 40 — *all'Estero cent.* 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1652** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 25 maggio 1913, n. 517;
Veduto il Nostro decreto 2 settembre 1917 n. 2153;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite disposizioni regolamentari firmate, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica per l'applicazione delle disposizioni della legge 25 maggio 1913, n. 517, non contemplate dal Nostro decreto 2 settembre 1917, n. 2153.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO
per l'applicazione della legge 25 maggio 1913, n. 517, concernente la trasformazione d'Istituti d'istruzione e d'educazione.

TITOLO I.
Trasformazione degli Istituti autonomi e dipendenti da enti autonomi d'istruzione e di educazione in servizio dell'istruzione magistrale.

Procedimento.

Art. 1.

Le istanze rivolte ad ottenere la trasformazione degli Istituti contemplati dall'art. 1 della legge 25 maggio 1913, n. 517, debbono essere presentate al Ministero della istruzione pubblica con il corredo dei documenti qui sotto indicati:

a) la deliberazione con cui la trasformazione è proposta;

b) una relazione particolareggiata sul modo con cui l'Istituto adempie ai suoi fini attuali e sulle cause che rendono utile o necessario il provvedimento proposto, con l'indicazione delle riforme d'ordinamento e di scopo cui l'Istituto sia stato sottoposto dal tempo della sua fondazione in poi;

c) l'atto di fondazione dell'Istituto nel cui interesse vien fatta la proposta, e, in mancanza di un vero e proprio atto di fondazione, i titoli equipollenti: possesso di stato, memorie storiche o documenti che diano notizia sicura dell'origine e della natura dell'Istituto;

d) le antiche regole e costituzioni, gli statuti organici e i regolamenti;

e) una copia dell'ultimo conto consuntivo approvato e un prospetto riassuntivo delle condizioni patrimoniali dell'Istituto con la indicazione degli oneri che stanno a suo carico. Ove l'Istituto possegga lasciti speciali per l'adempimento del proprio o di altro fine qualsiasi, ne va fatto cenno in apposito elenco da allegare al prospetto, indicando l'atto o titolo costitutivo del lascito, la data e l'ammontare di esso;

f) la tabella organica del personale stipendiato e salariato a carico dell'Istituto.

Art. 2.

Qualora la proposta di trasformazione muova dal Ministero della istruzione pubblica l'Amministrazione dell'Istituto è tenuta a trasmettere al Ministero stesso i documenti indicati ai commi *c*), *d*), *e*), *f*) dell'articolo precedente; i quali, se si tratta di Istituto non dipendente dal detto dicastero, vengono richiesti per mezzo del prefetto della Provincia, che potrà fissare un termine per la presentazione di essi.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione del 2° comma dell'art. 23 della legge 25 maggio 1913, n. 517, il Ministero dell'istruzione pubblica comunica al Ministero dell'interno l'istanza di trasformazione, corredandola degli atti di fondazione e di tutti gli altri titoli che valgano a determinare la natura giuridica dell'Istituto.

Nel caso che la trasformazione sia promossa dal Ministero della istruzione pubblica, sono comunicate al Ministero dell'interno anche le osservazioni dell'Amministrazione dell'Istituto sulla proposta medesima.

Art. 4

La proposta di trasformazione, corredata di tutti i documenti di cui nei precedenti articoli, è trasmessa alla Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica per il parere di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1913, n. 517.

La proposta medesima, corredata di questo parere, è trasmessa al R provveditore agli studi della Provincia nella quale ha sede l'Istituto da trasformare, perchè ne curi la pubblicazione nell'albo del Consiglio scolastico provinciale.

Tutte le opposizioni, di cui al primo comma dell'art. 2 della legge surricordata, devono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al R. provveditore agli studi.

Entro i primi cinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedenti, viene affisso all'albo municipale del Comune in cui ha sede l'Istituto da trasformare, un avviso indicante la pubblicazione medesima, il suo scopo, ed i termini entro i quali si possono presentare opposizioni al R. provveditore.

Il R. provveditore agli studi, decorsi i trenta giorni, deve trasmettere al Ministero il certificato dell'avvenuta pubblicazione e le opposizioni presentategli.

Art. 5.

Il Ministero, sulla base dei risultati del procedimento di trasformazione, compiuto a norma dei precedenti articoli, e dell'art. 2 della legge 25 maggio 1913, n. 517, provvede all'emanazione del decreto reale di trasformazione, secondo il disposto dell'art. 3 della legge medesima.

Statuti.

Art. 6.

Entro tre mesi dalla data del decreto di trasformazione l'Amministrazione dell'Istituto trasformato proporrà le riforme da apportarsi allo statuto, tenendo conto del nuovo fine assegnato all'Istituto medesimo, delle tavole di fondazione e delle norme generali contenute nella legge e nel regolamento.

Art. 7.

Sullo schema di statuto, che deve essere approvato per decreto Reale, su proposta del ministro della istruzione pubblica, devono pronunciarsi il Consiglio provinciale scolastico e la Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica.

Art. 8.

Lo statuto provvede, entro i limiti stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento:

a) alla determinazione dello scopo dell'Istituto e dei modi nei quali esso scopo è adempiuto;

b) alla determinazione dei mezzi economici destinati al conseguimento del fine;

c) alla costituzione ed al funzionamento dell'amministrazione;

d) alla determinazione delle attribuzioni degli uffici amministrativi dell'Istituto medesimo;

e) alle norme che regolano l'ammissione e lo stato del personale educativo e insegnante, se le scuole sono pareggiate, comprese quelle per il conseguimento delle indennità o pensioni;

f) alle norme circa gli alunni interni ed esterni.

Ordinamento e funzionamento amministrativo degli Istituti trasformati.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto trasformato a norma della legge 25 maggio 1913, n. 517, è di regola composto:

A) per gl'Istituti in cui sia stabilita una scuola normale:

a) di un presidente e di due membri, nominati con R. decreto, su proposta del ministro della istruzione pubblica;

b) di due membri eletti, uno dal Consiglio scolastico provinciale e uno dal Consiglio comunale del luogo in cui ha sede l'Istituto, scelti anche fuori dei Consigli stessi;

c) del capo dell'Istituto;

B) negli altri Istituti:

a) di un presidente;

b) di due membri nominati con R. decreto, su proposta del ministro della istruzione pubblica;

c) del capo dell'Istituto.

Qualora, per rispettare il più possibile le tavole di fondazione, si ritenga necessario di comporre diversamente il Consiglio di amministrazione dell'Istituto trasformato, dovranno in ogni caso farne parte, oltre il capo dell'Istituto, almeno due membri nominati per decreto Reale compreso tra essi il presidente.

Art. 10.

Il presidente e i membri di nomina governativa od elettiva e gli altri membri del Consiglio d'amministrazione, la cui nomina è temporanea, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Sono applicabili al Consiglio d'amministrazione degl'Istituti trasformati le disposizioni degli articoli 11, 12, 14 e 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Le funzioni di presidente e di membri dei Consigli d'amministrazione sono gratuite; danno però diritto al rimborso delle spese necessarie per la esecuzione di speciali incarichi.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione s'aduna almeno ogni tre mesi. Si aduna altresì ogni qualvolta il presidente lo convochi o quando due consiglieri ne facciano domanda.

Le deliberazioni dei Consigli d' amministrazione si prendono con l'intervento della metà più uno dei membri del Consiglio ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Nei casi di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 12.

I processi verbali delle sedute sono stesi dal segretario dello Istituto o, in mancanza di questo, da uno dei consiglieri designati in principio di ogni anno, e debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Sono letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 13.

Sono applicabili alle deliberazioni dei Consigli d'amministrazione le disposizioni degli articoli 294, 302, 303, 326 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 14.

Decadono dalla loro carica quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, o, nel corso dell'anno, non prendano parte alla metà delle adunanze. La decadenza è dichiarata dai rispettivi Consigli d'amministrazione e il R. provveditore agli studi la può promuovere.

Art. 15.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto ne ha la rappresentanza giuridica; egli vigila su tutti i servizi amministrativi e sul funzionamento generale di esso, cura l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento, ed esercita, nei limiti della sua competenza, l'autorità sua su tutto il personale dell'Istituto; esegue le disposizioni delle autorità superiori e le deliberazioni del Consiglio.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione corrisponde col Ministero per mezzo del R. provveditore agli studi, tranne nei casi di assoluta urgenza, nei quali tuttavia quest'ultimo deve essere contemporaneamente informato.

Art. 16.

Tutte le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione degl'Istituti, che a norma del presente regolamento sono soggette all'approvazione superiore, debbono essere comunicate entro otto giorni al R. provveditore agli studi, il quale, nei quindici giorni da quello in cui gli sono pervenute, le trasmette con le sue osservazioni al Ministero.

Le deliberazioni, per le quali il presente regolamento o i regolamenti interni d'amministrazione richiedono l'approvazione preventiva dell'autorità superiore o tutoria, non diventano esecutive se non quando questa sia intervenuta.

Art. 17.

Sono soggetti alla preventiva approvazione del Consiglio scolastico provinciale, oltre gli statuti o i regolamenti interni e le modificazioni di essi, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, tutte le deliberazioni portanti trasformazione o diminuzione del patrimonio, la formazione e le variazioni dei ruoli organici, la concessione d'indennità o pensioni, la costituzione di servitù passive, di pegno o di ipoteche, le permute, le contrattazioni di prestiti o mutui attivi o passivi, l'accettazione o il rifiuto di liberalità, le costituzioni di rendita, l'impegno in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri, le deliberazioni concernenti il servizio di esazione e di tesoreria; le spese staordinarie di rendite e di censi passivi, i contratti d'acquisto e d'alienazione di beni immobili e le locazioni e conduzioni ultranovennali, le transazioni e le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori nei casi di urgenza, fermo restando, anche in tali casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Agli amministratori che intraprendono o sostengono liti senza che la relativa deliberazione consiliare sia stata approvata, è applicabile l'art. 224 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 18.

Il Governo del Re può in qualunque tempo, sia sopra ricorso o denuncia, come per propria iniziativa, dichiarare con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità delle deliberazioni che contengono violazioni di leggi o di regolamenti generali o speciali.

S'intende sempre riservata, del pari, la facoltà di provvedere nei modi e termini indicati dagli articoli 46 e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico.

Col Regio decreto di scioglimento si provvede per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto; e le indennità spettanti al commissario o al delegato speciale, quando nel provvedimento non siano messe a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, sono a carico dell'Istituto, salvo la rivalsa contro chi di ragione.

L'azione di rivalsa può essere promossa anche dal R. provveditore agli studi, previa autorizzazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 19.

Per le spese minute e giornaliere è assegnata all'economo, con mandato di anticipazione, una somma che in nessun caso deve superare le L. 500.

Scuole — Condizione giuridica, ordinamento didattico e amministrativo.

Art. 20.

Le scuole medie annesse agli Istituti d'istruzione e di educazione, di cui all'art. 1 della legge 25 maggio 1913, n. 517, le quali hanno per fine l'istruzione magistrale, possono essere trasformate in scuole normali e complementari, Regie o pareggiate, tenute presenti le domande degli enti interessati, le condizioni locali e i mezzi disponibili.

Per la trasformazione di dette scuole in scuole normali e complementari Regie l'ente, da cui esse dipendono e che invoca tale provvedimento, dovrà assumere tutti gli obblighi imposti dalle disposizioni vigenti per la conversione di tali scuole in governative, salvo, per ciò che riguarda la misura del contributo, quanto è disposto negli articoli seguenti.

Analogamente, gli enti interessati dovranno uniformarsi alle condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per il pareggiamento di scuole normali e complementari, qualora le loro domande abbiano per oggetto tale provvedimento.

Art. 21.

Al mantenimento delle scuole trasformate secondo gli articoli precedenti in scuole normali e complementari Regie o pareggiate, il Ministero della istruzione pubblica può concorrere, valendosi dei fondi stanziati nel suo bilancio, in applicazione dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 22.

La concessione del concorso governativo è determinata in apposita convenzione nella quale, se la scuola dovrà essere pareggiata, sarà stabilito:

a) l'ammontare annuo del contributo;

b) i modi ed i termini del pagamento del contributo all'ente;

c) la speciale destinazione del contributo governativo da applicarsi con preferenza al pagamento degli stipendi ed assegni al personale insegnante ed educativo.

della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione primaria e popolare.

Art. 23.

Se la scuola, invece, deve essere trasformata in scuola Regia, l'ammontare del concorso, di cui sopra, è portato a diminuzione del contributo richiesto dalle disposizioni vigenti per l'istituzione di siffatti Istituti, a tenore della legge (testo unico) 25 luglio 1907, n. 645 e dell'art. 26 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

A diminuzione di tale contributo sono altresì computate le tasse scolastiche, in conformità di quanto dispongono le norme regolamentari per l'applicazione delle leggi succitate.

Art. 24.

Per le nomine degli insegnanti e dei capi d'Istituto delle scuole pareggiate, annesse agli Istituti trasformati od ampliati a tenore del presente regolamento, le conferme, il pagamento degli stipendi, i trasferimenti dall'uno all'altro di questi Istituti, il licenziamento ed i provvedimenti disciplinari, sono applicabili tutte le norme, in genere, per il personale delle scuole pareggiate.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di dette scuole sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cui le scuole medesime appartengono.

Art. 25.

Gl'insegnanti nominati in via definitiva alla dipendenza di questi Istituti e che si trovano in servizio all'atto della trasformazione avranno diritto alla conferma, salvo quanto è stabilito nell'articolo seguente:

a) se la nomina sia avvenuta in seguito a regolare concorso, secondo le norme vigenti nei singoli Istituti, e gl'insegnanti siano muniti di legale abilitazione all'insegnamento;

b) se la nomina sia stata fatta senza concorso, purchè gl'insegnanti siano muniti di legale abilitazione ed abbiano prestato almeno un triennio di lodevole servizio, attestato dal R. provveditore agli studi;

c) se la nomina sia stata fatta con o senza concorso e gl'insegnanti non siano muniti di legale abilitazione, purchè assunti da almeno un quinquennio ed una ispezione ordinata dal Ministero attesti la piena idoneità degl'insegnanti medesimi.

Art. 26.

Qualora, però, nell'Istituto trasformato si crei una scuola di grado diverso da quella che prima vi esisteva, gl'insegnanti che vi erano addetti, i quali si trovino nelle condizioni fissate dall'articolo precedente, hanno diritto ad essere, a parità di condizioni, preferiti nella nomina a cattedre in quelle scuole di pari grado che, entro un triennio dalla pubblicazione del presente regolamento, vengano aperte in altro Istituto trasformato.

Art. 27.

Il servizio lodevole prestato dagl'insegnanti assunti con nomina provvisoria negli Istituti soggetti a trasformazione, qualunque sia stata la forma dell'assunzione, sarà tenuto presente nei concorsi come titolo di preferenza.

Art. 28.

In entrambi i casi di trasformazione previsti dal primo comma dell'art. 20, le classi elementari ed i giardini d'infanzia annessi alle scuole trasformate debbono essere ordinati come le corrispondenti scuole pubbliche.

Art. 29.

Le scuole elementari aperte negli Istituti contemplati nell'art. 1 della legge 25 maggio 1913, n. 517, a vantaggio della generalità degli abitanti del Comune, continuano ad essere accettate a sgravio degli obblighi del Comune o dello Stato. Ma, in ogni caso, il Consiglio provinciale scolastico, quando l'Amministrazione delle scuole elementari del Comune è ad esso affidata, oppure il Consiglio comunale, con l'approvazione del Consiglio scolastico, quando tale amministrazione è conservata al Comune, stipulerà, entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento, speciali convenzioni con gli enti interessati, o rinnoverà le convenzioni esistenti a norma dell'art. 25 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, allo scopo di assicurare l'adempimento delle condizioni della legge.

Art. 30.

Gl'insegnanti delle scuole elementari esistenti o da stabilirsi in questi Istituti devono essere muniti di legale abilitazione. Alla nomina di essi dovrà provvedersi, dopo la pubblicazione del presente regolamento, con le stesse norme stabilite per gl'insegnanti elementari alla dipendenza dei Comuni, e lo stipendio non potrà essere inferiore ai minimi legali stabiliti per la classificazione delle scuole del Comune nel quale l'Istituto ha sede.

Art. 31.

Gl'insegnanti elementari forniti di legale abilitazione, in servizio all'atto della trasformazione, sono confermati negli stessi Istituti, sempre quando si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 32 del testo unico approvato con R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431. Per coloro che non abbiano titolo di abilitazione, la conferma è fatta se il periodo di insegnamento non sia inferiore a 5 anni e se da un'ispezione ordinata dal R. provveditore agli studi sia comprovata la piena idoneità all'insegnamento elementare.

Convitti.

Art. 32.

I regolamenti interni degli Istituti trasformati devono contenere le norme per il mantenimento dei convitti, le quali, per quanto è possibile, devono conformarsi a quelle indicate al capitolo 5 del regolamento 9 agosto 1912, n. 1076.

Art. 33.

Le attribuzioni affidate dal regolamento 9 agosto 1912, n. 1076, al rettore, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, sono, per gli Istituti trasformati, devolute al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto o ad un membro del Consiglio stesso, da lui espressamente delegato al principio di ogni anno finanziario.

Art. 34.

Negl'Istituti nei quali sia stabilita una scuola normale, o complementare, ed un convitto, la carica di rettore del convitto deve essere sempre riunita a quella di direttore della scuola.

Al personale educativo del convitto si provvede, in via principale, con l'affidare l'ufficio di istitutore o di istitutrice, per incarico, agli insegnanti riconosciuti a ciò idonei.

Può l'Amministrazione provvedere anche con nomine stabili di istitutori o di istitutrici, quando ciò sia ritenuto opportuno e sia stabilita una pianta organica per tale personale.

Ove sia in organico un personale speciale, l'ufficio di vice-rettore e gli altri uffici di vigilanza disciplinare o amministrativa debbono di preferenza, essere affidati, per promozione, al personale stabile educativo, con le norme che saranno stabilite nei regolamenti interni.

Nessuno può essere incaricato o nominato nel personale educativo, se la sua idoneità fisica ed il perfetto stato sanitario non siano dichiarati da una speciale Commissione sanitaria nominata da Consiglio di amministrazione.

Art. 35.

Per provvedere ai bisogni dell'insegnamento delle lingue viventi, l'Amministrazione ha facoltà d'incaricare dell'ufficio di istitutore o di istitutrice persone di riconosciuta competenza, anche se di nazionalità straniera.

In nessun caso, a chi non abbia la cittadinanza italiana, può essere conferita una nomina stabile.

Art. 36.

L'Amministrazione ha sempre facoltà di sottoporre a visita sanitaria il personale educativo e dispensarlo dal servizio in qualunque tempo, se la Commissione, di cui all'art. 34, ne dichiara lo stato di salute incompatibile con l'ufficio esercitato.

In questi casi può l'interessato richiedere una visita collegiale di secondo grado, che sarà disposta dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 37.

Il personale educativo, nominato in via definitiva alla dipendenza di questi Istituti, che si trovi in servizio all'atto della trasformazione, ha diritto alla conferma, salvo quanto è stabilito nell'articolo seguente:

a) se la nomina sia avvenuta in seguito a regolare concorso, secondo le norme vigenti nei singoli Istituti, e il personale sia munito del diploma di licenza di scuola normale o di quello di licenza, conseguito presso uno dei RR. educatori di Milano, Verona, Firenze, Palermo e Napoli;

b) se la nomina sia stata fatta senza concorso, purchè il personale abbia il titolo di cui alla lettera *a*) ed abbia prestato almeno un triennio di lodevole servizio, attestato dal R. Provveditore agli studi;

c) se la nomina sia stata fatta con o senza concorso e il personale non sia munito del titolo di cui alla lettera *a*) purchè sia assunto da almeno un quinquennio ed una ispezione ordinata dal Ministero ne attesti la piena idoneità.

Art. 38.

Quando, però, nell'Istituto trasformato non sia mantenuto il convitto, il personale educativo che a questo era addetto, e che si trovi nelle condizioni fissate dall'articolo precedente, ha diritto ad essere, a parità di condizioni, preferito nella nomina nei convitti, che, entro un triennio dalla pubblicazione del presente regolamento, vengano aperti in altri Istituti trasformati.

Art. 39.

Anche al personale educativo si applica in caso di concorso la disposizione contenuta nell'art. 27 del presente regolamento e riguardante gl'insegnanti.

TITOLO II.

Della trasformazione d' Istituti governativi.

Procedimento.

Art. 40.

Nel procedere alla trasformazione e al riordinamento delle scuole, governative ai sensi degli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1913, n. 517, si deve tener conto anche della coesistenza delle scuole medie o normali di Istituti trasformati a norma del presente regolamento, come pure di scuole medie o normali pareggiate, aperte nel Comune stesso e nei Comuni o nelle Provincie limitrofe, in modo che, con l'insieme di tutti questi Istituti, possa provvedersi a una equa ed opportuna distribuzione della istruzione media e normale e soddisfare in pari tempo ai particolari bisogni locali, nei singoli Comuni o in ciascuna Provincia.

Art. 41.

Agli effetti della legge 25 maggio 1913, n. 517 e del presente regolamento sono di regola da ritenersi superflue e suscettibili, perciò, di trasformazione:

1° le scuole normali e le scuole medie di pari ordine e grado, che siano aperte nella medesima città e la cui popolazione scolastica consenta di riunirle utilmente in un'unica scuola;

2° la scuola complementare autonoma aperta in città, dove esiste una scuola tecnica femminile o maschile, con la quale, per il limitato numero delle alunne, possa essere fusa o alla quale possa essere aggregata sotto forma di sezione femminile completa;

3° in tutti i casi, le scuole classiche e tecniche, le quali nell'ultimo quinquennio abbiano avuto una popolazione media inferiore a 10 alunni per classe.

Art. 42.

Quando della trasformazione, di cui all'art. 40, prendano l'iniziativa le Amministrazioni locali, il Comune o la Provincia o gli altri enti interessati, debbono presentare al Ministero dell'istruzione pubblica, per mezzo del R. provveditore agli studi, entro il 31 dicembre, regolare domanda corredata dei seguenti documenti:

a) la deliberazione della rappresentanza legale dell'ente, o degli enti interessati, approvata dalla competente autorità tutoria, in cui si assumano tutti gli obblighi di legge e si autorizzi il capo dell'Amministrazione a stipulare la nuova convenzione e a rilasciare le delegazioni, in garanzia del pagamento del contributo eventualmente richiesto;

b) la pianta e una sezione dell'edificio della scuola da trasformare, accompagnata da una dichiarazione motivata del preside o del direttore, dalla quale risulti che l'edificio è atto a divenire sede della nuova scuola, e accompagnata altresì da un certificato del medico provinciale, il quale ne attesti la salubrità.

Le aule scolastiche dovranno essere capaci di contenere quaranta alunni. Potrà tuttavia permettersi che siano adibiti dei locali meno ampi, purchè riconosciuti sufficienti al momento della trasformazione, qualora l'ente interessato, salvo il caso che ne sia esonerato da speciali disposizioni, assuma regolare impegno di fornire, occorrendo, locali più spaziosi o, altrimenti, di sostenere tutte le spese per classi aggiunte che in seguito dovessero formarsi esclusivamente per l'angustia delle aule;

c) un elenco degli alunni iscritti alla scuola durante l'ultimo quinquennio, distinti per sesso e per classi ordinarie od aggiunte;

d) un elenco dei mobili, del materiale scientifico e didattico, dei libri e degli attrezzi per la ginnastica;

e) un prospetto particolareggiato, da compilarsi dall'ufficiale scolastico provinciale, dello stato dell'istruzione elementare, media e normale nel Comune e nella Provincia, ove ha sede la scuola da trasformare;

f) un prospetto numerico degli alunni iscritti alle singole scuole medie e normali della Provincia, distinte per Comune, con la indicazione dei mezzi di comunicazione fra i vari Comuni ove le scuole stesse hanno sede;

g) il parere del Consiglio provinciale scolastico, o, quando si tratti di scuole classiche o tecniche, della Giunta provinciale per le scuole medie.

Art. 43.

Il Ministero dell'istruzione pubblica, verificata la regolarità della domanda e dei documenti, provvede alla ispezione della scuola da trasformarsi e, se il risultato di essa è favorevole, trasmette gli atti alla Giunta del Consiglio superiore per il suo parere; ottenuto il quale, procede alla stipulazione della convenzione per il mantenimento della nuova scuola.

Art. 44.

Per determinare il contributo, che con detta convenzione gli enti devono impegnarsi a corrispondere all'erario, si avrà presente, da un lato, la spesa indicata nella tabella *A*, approvata con R. decreto 28 aprile 1910, n. 307, per la nuova scuola e, dall'altro, la media della spesa sostenuta dallo Stato, nell'ultimo triennio, per mantenere la scuola già esistente. Ove quest'ultima spesa sia uguale o superiore a quella richiesta nella detta tabella per la nuova scuola, il contributo a carico dell'ente rimane immutato. Se, invece, è inferiore, l'ente medesimo è tenuto a pagare un contributo suppletivo pari alla differenza accertata, sentito il parere della Commissione mista, istituita con il R. decreto 3 agosto 1909, n. 630.

Se la trasformazione riguarda un ginnasio isolato, e, insieme, il corso magistrale istituito nella sede stessa, il contributo per il mantenimento di quest'ultimo viene computato ai fini del comma precedente. Nel caso che il contributo già corrisposto dall'ente sia superiore a quello che il R. decreto 28 aprile 1910, n. 307 stabilisce per la nuova scuola, il contributo al quale è obbligato l'ente è quello stabilito dal suddetto Regio decreto per la nuova scuola.

Art. 45.

Le nuove convenzioni per la trasformazione di scuole medie e normali governative non possono essere stipulate per un termine inferiore a dieci anni e s'intendono rinnovate per un egual periodo di tempo, qualora dall'una o dall'altra parte contraente non siano state denunziate un anno prima della scadenza e semprechè siano parimenti rinnovate per un altro decennio tutte le garanzie.

Art. 46.

In seguito alla stipulazione della convenzione e alla prestazione delle prescritte garanzie da parte dell'Amministrazione interessata,

il Ministero dell'istruzione pubblica provvede alla trasformazione della scuola mediante decreto Reale, con effetto dall'anno scolastico successivo; e il Ministero del tesoro provvede al trasporto e allo stanziamento dei fondi in conformità degli articoli 14 e 15 della legge 25 maggio 1913, n. 517.

TITOLO III.

Corsi tecnici complementari.

Art. 47.

I corsi complementari, di cui all'art. 9 della legge 25 maggio 1913, n. 517, sono a tipo agrario, commerciale o industriale ed in essi si impartiscono, ai giovani muniti della licenza di scuola tecnica di qualunque tipo, nozioni teoriche e pratiche, atte e sufficienti ad abilitarli alla direzione di piccole aziende rurali, commerciali o industriali, con speciale riguardo alle condizioni locali, anche in rapporto alla emigrazione nelle colonie italiane o in paesi stranieri.

Art. 48.

Alla fine del corso tecnico complementare gli alunni che abbiano conseguita l'approvazione in tutti gli esami ottengono un diploma, su modulo speciale, inviato dal Ministero della istruzione pubblica, nel quale sono indicati i risultati degli esami superati durante lo intero corso.

Per il diploma deve pagarsi all'erario la tassa di L. 5.

Art. 49.

I corsi complementari possono essere istituiti nelle scuole tecniche di qualunque tipo e sono, di regola, diretti dal capo della scuola, a cui sono annessi.

Art. 50.

Compatibilmente coi limiti di orario prescritti per le scuole medie governative, e quando non vi si oppongano ragioni speciali di servizio, sono preferiti per l'insegnamento nei corsi tecnici complementari, Regi e pareggiati, gl'insegnanti stessi della scuola tecnica, purchè posseggano il titolo legale di abilitazione, o altro titolo, che la Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica giudichi equipollente.

Le materie speciali possono essere affidate, con l'approvazione della Giunta provinciale delle scuole medie, anche a persone che, in mancanza del titolo legale di abilitazione, posseggano tali requisiti di coltura generale e speciale da garantire la bontà e l'efficacia del loro insegnamento.

Art. 51.

Per la istituzione di un corso complementare aggregato a una scuola tecnica, Regia o pareggiata, l'ente, che provvede al mantenimento della scuola stessa, deve presentare al Ministero dell'istruzione pubblica, per mezzo del R. provveditore agli studi, entro il 31 dicembre, regolare domanda, con la relativa deliberazione motivata, approvata dall'autorità tutoria e coi documenti indicati qui appresso:

a) pianta e sezione dell'edificio scolastico, ove ha sede la scuola tecnica, accompagnata da una dichiarazione motivata del direttore, dalla quale risulti che la scuola stessa è atta ad accogliere il corso complementare o, altrimenti, la pianta e una sezione di altro edificio scolastico, accompagnata dalla dichiarazione di cui sopra, e da un certificato del medico provinciale, il quale ne attesti la salubrità;

b) elenco dei mobili, del materiale scientifico e didattico, dei libri della biblioteca;

c) regolamento organico per il corso complementare;

d) estratto del bilancio, da cui risultino gli stanziamenti con i quali l'ente, che propone l'istituzione del corso, intende provvedere a tutte le esigenze del suo funzionamento;

e) memoria illustrativa, che dimostri la opportunità della istituzione del corso complementare in rapporto ai bisogni dei commerci, delle industrie e della cultura locale.

Art. 52.

Il R. provveditore agli studi trasmette al Ministero la domanda e i documenti, unendovi il parere motivato della Giunta provinciale delle scuole medie.

Dopo sentito il parere e le proposte della Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica, il Ministero promuove il decreto Reale per rendere esecutiva la istituzione del corso complementare che avrà effetto con l'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il decreto verrà emanato.

Art. 53.

Il regolamento organico per la istituzione del corso tecnico complementare deve essere deliberato dalla rappresentanza legale dell'ente nelle forme prescritte dalla legge ed approvate dalla autorità tutoria.

Esso deve indicare, tenendo presenti le disposizioni degli articoli precedenti, le materie di insegnamento e la loro estensione, la durata della scuola, gli orari dei singoli insegnamenti, le materie degli esami finali, la misura degli stipendi e delle retribuzioni del personale, la specie e la misura delle tasse scolastiche e il richiamo a tutte le norme regolamentari, in quanto applicabili, che vigono per le scuole tecniche governative o pareggiate, relativamente ai doveri degli insegnanti e degli alunni e, in genere, al governo didattico e disciplinare di tali scuole.

Art. 54.

Per l'istituzione del corso complementare, l'ente che mantiene la scuola tecnica può promuovere un consorzio con altri enti, come pure può istituire una Giunta di vigilanza, specificandone le attribuzioni nel regolamento organico, di cui all'articolo precedente.

Art. 55.

Nei corsi tecnici complementari, che in applicazione dell'art. 12 della legge 25 maggio 1913, n. 517 sono mantenuti dallo Stato, si pagano all'erario le tasse di ammissione, frequenza e licenza nella stessa misura delle corrispondenti tasse delle scuole tecniche governative.

TITOLO IV.

Soprattasse.

Art. 56.

La facoltà di cui all'art. 10, terzo comma, della legge 25 maggio 1913, n. 517, spetta ai Comuni anche nel caso che la spesa parziale da essi sostenuta per il mantenimento di una scuola media governativa o pareggiata o di un corso complementare riguardi soltanto i locali, l'arredamento e il personale di servizio.

Prima che incominci l'anno scolastico, il capo dell'Amministrazione che mantiene, in tutto o in parte, la scuola, invia al capo della scuola stessa l'elenco dei Comuni che corrispondono il contributo, di cui al comma terzo dell'art. 10 della legge succitata, e, per gli alunni provenienti dagli altri Comuni, lo invita a subordinare le iscrizioni alla presentazione della quietanza della soprattassa.

Compiute le iscrizioni, e non più tardi del 15 novembre, il capo dell'Istituto invia all'Amministrazione l'elenco degli alunni non comunisti, indicando per ciascuno di essi il Comune a cui appartiene, e, ove ne sia il caso, la data e il numero delle quietanze della soprattassa. Lo stesso elenco il capo dell'Istituto invierà anche durante l'anno, quando il pagamento della soprattassa debba effettuarsi in due rate, e alla chiusura dell'anno stesso, prima che incomincino gli esami di licenza, quando la soprattassa sia stabilita anche per questi.

Art. 57.

Il provento delle soprattasse nelle scuole pareggiate non viene computato ai fini della determinazione della misura del sussidio ai sensi dell'art. 142 del regolamento approvato con il R. decreto 21 giugno 1915, n. 3414.

Art. 58.

Per poter applicare la soprattassa così per i corsi tecnici complementari, come, in generale, per tutte le altre scuole medie e normali, governative o pareggiate, l'Amministrazione interessata deve inviare regolare domanda al Ministero dell'istruzione pubblica per mezzo del R. provveditore agli studi, corredandola della relativa deliberazione motivata, presa nelle norme volute dalla legge e approvata dall'autorità tutoria.

Il R. provveditore agli studi sottopone la domanda all'esame della

Giunta provinciale per le scuole medie, e, con la decisione di questa, la trasmette al Ministero.

Il provvedimento diviene esecutivo per decreto Reale e ha effetto col principio dell'anno scolastico successivo e, prima che si aprano le iscrizioni, deve essere notificato al pubblico a cura dell'Amministrazione interessata, con speciale avviso vistato dal R. provveditore agli studi.

Art. 59.

Quando manchi da parte dei Comuni il contributo, di cui nell'art. 56 del presente regolamento, o quando, per particolari ragioni che saranno valutate dal Ministero, non si ritenga opportuno applicare una soprattassa scolastica, a termini dell'art. 10 della legge 25 maggio 1913, n. 517, o quando, finalmente, il provento della soprattassa medesima apparisca insufficiente, l'Amministrazione che sostiene, anche parzialmente, l'onere per il mantenimento di una scuola media o normale, governativa o pareggiata, può rifiutarsi di concorrere alle spese per i corsi aggiunti e chiedere, per mezzo della competente autorità scolastica locale, al Ministero che la iscrizione degli alunni sia limitata, dall'anno scolastico successivo, alle sole classi ordinarie.

La soppressione dei corsi aggiunti, già esistenti, deve, in tal caso, essere graduale e incominciare dalla prima classe.

Art. 60.

Entro i limiti delle classi ordinarie, tanto nelle scuole governative quanto nelle pareggiate, le domande d'iscrizione degli alunni debbono essere ricevute in ordine di presentazione, senza distinzione fra taluni comunisti e non comunisti.

Art. 61.

Nelle scuole medie e normali pareggiate le tasse scolastiche possono essere elevate a somme maggiori di quelle stabilite per le tasse delle scuole governative corrispondenti, quando l'Amministrazione interessata ne faccia regolare domanda al Ministero dell'istruzione pubblica e dimostri la necessità di tale provvedimento per migliorare le condizioni materiali della scuola, gli stipendi e la carriera degl'insegnanti.

Rispetto a tale domanda si seguirà la procedura indicata nell'art. 58 del presente regolamento; e il Ministero, prima di decidere in merito ad essa, la sottoporrà al parere della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

TITOLO V.

Classi aggiunte serali.

Art. 62.

Le classi aggiunte serali, che a termini della legge 25 maggio 1913, n. 517, possono essere istituite nelle scuole tecniche Regie o pareggiate, a beneficio di alunni che abbiano un'occupazione diurna in scuole pratiche professionali, industriali o simili, saranno aperte gradualmente a cominciare dalla prima, quando il numero degli alunni, che domandano di esservi iscritti, sia giudicato sufficiente dal Ministero dell'istruzione pubblica e dall'Amministrazione interessata.

All'insegnamento nelle dette classi si deve provvedere secondo le stesse norme che regolano l'assegnazione delle altre classi aggiunte nelle scuole medie Regie o pareggiate.

Art. 63.

Nel fare la domanda per l'istituzione di tali classi, gli enti interessati devono dichiarare di assumere, anche per esse, tutti gli obblighi che, a norma delle convenzioni in vigore, spettano loro per il mantenimento delle classi aggiunte diurne.

La domanda, accompagnata dalla deliberazione debitamente approvata, da cui risulti l'assunzione degli oneri prescritti da parte degli enti interessati, dal parere del capo dell'Istituto, e da quello della Giunta provinciale per le scuole medie, è inviata dal R. provveditore agli studi al Ministero, il quale, sentita la Giunta del Consiglio superiore, decide se la natura dell'Istituto, da cui provengono gli alunni, consenta l'invocato provvedimento e determina i programmi da svolgersi nel corso serale e i relativi orari, o le tasse da corrispondersi all'erario.

Art. 64.

La durata dell'anno scolastico e la distribuzione delle ferie, durante l'anno medesimo, per le classi aggiunte serali possono essere diverse da quelle stabilite per le classi normali della scuola a cui appartengono.

Art. 65.

Anche per le classi aggiunte serali sono applicabili le precedenti disposizioni relative all'aumento delle tasse nelle scuole pareggiate e all'introduzione della soprattassa per gli alunni non comunisti delle scuole pareggiate e governative.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BERENINI.

Il numero 1638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 7 aprile 1917, n. 552;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del Nostro decreto 7 aprile 1917, n. 552, è abrogato.

L'ispettore generale di artiglieria ed armamenti, per la applicazione delle mansioni affidategli, avrà alla sua dipendenza un ufficiale superiore o inferiore specialista di armi navali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1613 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671:
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'interno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace le disposizioni contenute nell'art 8 del nostro decreto 31 ottobre 1915 n. 1519, e negli articoli 2 e 3 del Nostro decreto 5 agosto 1917, n. 1223.

Art. 2.

Il massimo fissato dall'articolo 3 del Nostro decreto 5 agosto 1917, n. 1229, per la tassa sui biliardi, con effetto dal 1° gennaio 1919, è aumentato a L. 50 per i biliardi privati ed a L. 100 per i biliardi che si trovino negli esercizi pubblici o nei circoli di divertimento o di convegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1644 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto e per tutta la durata della guerra è concessa l'esenzione dalla tassa di bollo, agli assegni bancari (*chèques*) emessi all'estero o nel regno per conto dei governi americano, belga, francese ed inglese e dei governi degli altri Stati belligeranti alleati per provvedere al pagamento di acquisti militari e di stipendi alle rispettive truppe e missioni militari in Italia a condizione che dal contesto degli stessi assegni risulti lo scopo per cui vennero emessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1659 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari provenienti dal personale della Croce Rossa italiana e da quello del Sovrano militare Ordine di Malta, che abbiano rivestito o rivestano nei detti personali un grado di sottufficiale o di graduato di truppa, potranno, qualora siano stati o siano incorporati nel R. esercito, esservi nominati rispettivamente sergenti e caporali con norme da stabilirsi dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1683 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 14 giugno 1917, numero 1042, e 10 marzo 1912, n. 315;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È elevata a quattro milioni di lire l'assegnazione di due milioni, di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 315, per concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti alle Provincie che trovansi in eccezionale bisogno a causa della guerra, per metterle in grado di provvedere al pareggio dei loro bilanci.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1684 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri eccezionali per la guerra conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 18 novembre 1915, n. 1625, 14 settembre 1918, n 1314 e 3 ottobre 1918, n. 1507;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1918-919 lo stanziamento del capitolo numero 121-*bis* « Rimborso al tesoro mediante prelevazioni dai conti correnti gestiti dal Sottosegretariato di Stato per la propaganda all'estero e la stampa, ecc. » è aumentato di lire undicimila (L 11,000).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario suindicato è istituito il capitolo n. 26-*bis* « Compensi per lavori e servizi straordinari prestati nell'interesse del Commissariato generale per l'assistenza civile e la propaganda interna (art. 15 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n 1314) » collo stanziamento di lire undicimila (L. 11,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1685 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le armi ed i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 34-*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni . .	75,000,000 —
Cap. n. 34-*ter*. Spese per la guerra di competenza del Commissariato generale per l'aeronautica	15,000,000 —
	90,000,000 —

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato delle spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, **munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1686 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua **Maestà**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le armi ed i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Nello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919 sono apportate le seguenti variazioni:

a) Gli stanziamenti dei seguenti capitoli sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 6. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'amministrazione centrale . .	250,000 —
Cap. n. 16. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti	575,000 —
Cap. n. 6-*bis* (di nuova istituzione), Compensi per lavori straordinari al personale dipendente dal commissariato generale per l'aeronautica	235,000 —
Totale degli aumenti . . .	1,060,000 —

b) Gli stanziamenti dei seguenti capitoli sono diminuiti delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 34-*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni. . .	825,000 —

Cap. n.° 34-ter. Spese per la guerra di competenza del Commissariato generale per la aeronautica . . . . 235,000 —

Totale delle diminuzioni . . 1,060,000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1698 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della grazia e giustizia, della guerra, delle armi e trasporti, della marina, dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le Ditte che abbiano commesse non ancora liquidate e pagate a saldo di opere, lavori, prodotti per conto di Amministrazioni militari, comprese quelle dell'esercito mobilitato, debbono denunziare al Ministero del tesoro con lettera raccomandata ed in doppio esemplare, distintamente per ogni commessa:

1° autorità committente, forma e data della commessa;

2° natura della commessa, prezzo unitario e quantità delle forniture;

3° importo totale e scadenza dell'ultima consegna;

4° specie e quantità delle materie prime eventualmente ricevute dalle Amministrazioni committenti, indicando le qualità delle quali la Ditta non abbia ancora effettuato il pagamento e il relativo importo;

5° anticipi ricevuti dalla Ditta, e rispettive date;

6° acconti e pagamenti ricevuti dalla Ditta e rispettive date;

7° estratto di conto con indicazione del credito e del debito della Ditta verso lo Stato;

8° le notizie di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7, si debbono riferire alla data del 31 ottobre.

Qualora i prezzi e le somme da indicarsi non siano stabiliti, i denunzianti indicheranno le cifre presunte o pretese, indicando sommariamente le basi del loro calcolo.

Art. 2.

Le denunzie previste dall'articolo precedente debbono essere firmate dal proprietario della Ditta, o, per le società commerciali, dal presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato o dal gerente, e solo in caso di assoluto impedimento da altre persone autorizzate ad usare la firma sociale.

La denunzia incompleta e quella firmata da altri funzionari rappresentanti della Società o della Ditta si considerà come non presentata.

La firma deve essere preceduta da dichiarazione autografa, con la quale il firmatario assume la responsabilità dell'esattezza della denunzia.

Per l'omessa denunzia o le false indicazioni in relazione ai comma 4 e 5 dell'articolo precedente si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1127, salvo le maggiori pene stabilite dalla legge per i fatti di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SACCHI — ZUPELLI — VILLA — DEL BONO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1697 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, delle armi e trasporti, della marina, dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per lavori, opere e forniture per usi di guerra è sospesa temporaneamente:

a) qualunque nuova commessa o contrattazione;

b) l'esecuzione delle commesse già date, ma non ancora iniziate;

c) la messa in lavorazione di nuove materie prime, salvo che intervenga espressa autorizzazione dell'Amministrazione committente o dei suoi delegati, o che si tratti di produzioni di generale consumo.

Art. 2.

Per le produzioni in corso di materiale bellico sono sospesi i termini di consegna contrattuali, senza pregiudizio delle sanzioni per ritardi ed inadempimenti già verificatisi.

Art. 3.

Gli stabilimenti ausiliari e quelli con maestranza requisita sono autorizzati ad iniziare lavorazioni di qualsiasi specie per conto loro o di terzi.

Per l'esecuzione di tali lavorazioni le ditte potranno essere autorizzate ad usare le materie prime ad esse affidate o cedute dallo Stato. L'autorizzazione sarà data anche per telegrafo dall'Amministrazione competente

o dai suoi delegati a determinate condizioni sulla base di prezzi da pubblicarsi.

Le altre materie prime di proprietà delle ditte e già destinate alla produzione di materiale bellico potranno essere dalle ditte stesse impiegate in nuove lavorazioni, facendone denunzia al Comitato regionale di mobilitazione industriale, salvo il diritto di prelevazione per le Amministrazioni statali.

In ogni caso è proibita la vendita o la cessione delle dette materie prime, salvo autorizzazione speciale del Comitato regionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ZUPELLI — VILLA — DEL BONO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1698 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge del 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione, dei lavori pubblici, delle armi e trasporti, dell'agricoltura, dell'industria, delle poste e delle colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Comitato formato dal ministro del tesoro che lo presiede e dai ministri della guerra, della marina, delle armi e trasporti, dei lavori pubblici e dell'industria.

Il Comitato promuove e coordina l'azione delle varie Amministrazioni statali per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.

Le decisioni del Comitato risultano da decreti firmati dal presidente e dai ministri interessati.

Al Comitato parteciperanno i commissari generali per le armi e munizioni, l'aeronautica e i combustibili nazionali ciascuno per le materie che lo riguardano

Al Comitato possono essere chiamati con voto deliberativo altri ministri, e, con voto consultivo, dirigenti di pubblici servizi e persone esperte.

Art. 2.

Per i contratti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto tra Amministrazione dello Stato e privati, per forniture, opere e lavori dipendenti dallo stato di guerra o ad esso connessi, come pure pei contratti fra ditte private in dipendenza dei contratti sopra ricordati, il Comitato potrà disporre la sospensione, la rescissione, la riduzione, la proroga, la trasformazione e qualsiasi modificazione, dando alle ditte le disposizioni occorrenti anche per quanto riguarda i materiali destinati all'esecuzione dei contratti. Il Comitato avrà del pari potere di deliberare sulle proposte delle varie Amministrazioni per la sistemazione dei contratti all'estero.

Il Comitato ha facoltà di disporre:

a) la cessione, ad Amministrazioni statali, a privati e a Consorzi, di materie prime, semilavorate e di prodotti finiti provenienti da Amministrazioni e da forniture di guerra;

b) lavori ed opere, anche in deroga alle norme vigenti, da parte delle Amministrazioni dello Stato ed in generi di enti pubblici;

c) le direttive e le norme generali per la determinazione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti, e fissare le caratteristiche di talune produzioni.

Nei casi contemplati dal primo comma del presente articolo il Comitato deciderà con criteri di equità. Sarà indennizzata soltanto la perdita che sia conseguenza diretta del provvedimento.

Il Comitato in caso di urgenza può delegare determinate attribuzioni ad organi civili o militari.

I provvedimenti del Comitato sono definitivi e non dànno luogo a ricorso nè in via giudiziaria nè in via amministrativa. Soltanto per le condizioni di compenso o di liquidazione, stabilite nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso alla speciale giurisdizione di cui all'articolo 5.

Art. 3.

Ove, in seguito a provvedimenti adottati a norma dell'articolo precedente, siano liquidati indennizzi a favore di ditte, per rescissione o riduzione dei contratti, e questi indennizzi concorressero totalmente o parzialmente a costituire sopraprofitti di guerra, il loro importo totale o parziale sarà soggetto all'imposta dei sopraprofitti di guerra coll'aliquota del 100 0[0.

Art. 4.

Ai lavori preparatori del Comitato e all'esecuzione delle deliberazioni di esso provvede una Giunta esecutiva nominata, su proposta dello stesso Comitato, con decreto Reale che determinerà l'ordinamento ed il funzionamento di essa.

Il ministro del tesoro nominerà il personale per il funzionamento degli uffici della Giunta, scegliendolo a preferenza fra gli impiegati e gli avventizi la cui opera non fosse più necessaria negli uffici precedentemente occupati.

Agli uffici della Giunta potranno anche essere destinati militari di qualunque grado, i quali potranno essere trattenuti in servizio anche se le loro classi fossero congedate, ed esperti, i quali non potranno rinunziare all'ufficio e saranno considerati pubblici funzionari ad ogni effetto di legge.

Il Comitato determinerà gli assegni dei componenti la Giunta e del personale suddetto.

Per le spese di qualunque natura richiesto dal funzionamento della Giunta è stanziato un fondo di lire 1.000.000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il Collegio arbitrale è costituito da un presidente avente grado non inferiore a presidente di sezione di Corte di cassazione e da non meno di cinque magistrati aventi grado non inferiore a quello di consigliere

di appello designati dal presidente della Cassazione di Roma; da non meno di tre consiglieri di Stato designati dal presidente del Consiglio di Stato; da non meno di tre consiglieri o referendari della Corte dei conti; da non meno di tre tecnici ingegneri o chimici, appartenenti alla pubblica amministrazione; compresi gli Istituti superiori di istruzione pubblica, designati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Collegio arbitrale giudica col numero di sette membri, dei quali cinque scelti fra le categorie suddette e due tecnici designati uno dalla parte e l'altro dall'Amministrazione dello Stato interessata.

Il presidente determina la composizione dei Collegi arbitrali e chi li presiede.

Contro le disposizioni del Collegio arbitrale non è ammesso alcun gravame avanti qualsiasi giurisdizione amministrativa o giudiziaria.

Con decreto reale promosso dal ministro di grazia e giustizia, di concerto col ministro del tesoro, saranno stabilite le norme relative alla procedura ed al funzionamento del Collegio ed alle spese relative.

Art. 6.

A favore del fondo per la disoccupazione involontaria prevista dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, saranno versati dal tesoro dello Stato 100 milioni di lire. Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro sarà provveduto alla relativa inscrizione nella parte straordinaria del bilancio.

Quando le ditte, in dipendenza dei provvedimenti adottati a norma dell'art. 2 del presente decreto, dovessero procedere a licenziamento di operai, i quali, non siano altrimenti collocati, esse corrisponderanno all'operaio un contributo di disoccupazione involontaria nella misura e secondo le norme che stabilirà il Comitato. I detti contributi saranno rimborsati dal fondo suddetto col quale sarà inoltre provveduto ad ogni altro sussidio per la disoccupazione involontaria.

Dallo stesso fondo saranno prelevati due milioni di lire per concorso ad uffici di collocamento costituiti dallo Stato, da enti pubblici, o da imprenditori ed operai con le norme stabilite con Nostro decreto di pari data.

Tali sussidi saranno disposti dal ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 7.

È autorizzata la spesa di un miliardo di lire da assegnarsi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di lavori di bonifiche, porti, strade, ponti ed altre opere pubbliche; di un miliardo e ottocento milioni di lire da assegnarsi al bilancio delle ferrovie dello Stato per lavori ferroviari e per rinnovazione di materiale ferroviario; e di cinquecento milioni di lire da assegnarsi ai bilanci delle poste e telegrafi, agricoltura, industria, finanze, istruzione pubblica, interno e delle colonie per lavori, opere e forniture, ed in genere per spese di utilità pubblica.

Con decreti Reali promossi dal ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti sarà provveduto alla iscrizione in bilancio ed al reparto delle somme come sopra autorizzate.

Art. 8.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a Comuni, Provincie e Consorzi, mutui straordinari per l'importo di L. 500 milioni al saggio d'interesse del 3 0|0 per l'esecuzione di opere pubbliche, come pure è autorizzata a trasformare al detto saggio mutui in corso per opere non ancora iniziate o compiute.

A queste operazioni sono applicabili le disposizioni del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028.

Art. 9.

A tutti i lavori pubblici di cui sia disposto l'appalto entro il 31 marzo 1919 sono applicabili le disposizioni del R. decreto 1° settembre 1914, n. 920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando — Nitti — Sacchi — Meda — Zupelli — Del Bono — Berenini — Dari — Villa — Miliani — Ciuffelli — Fera — Colosimo.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 1700 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri della grazia e giustizia, delle finanze, della guerra e degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei contratti di affitto di tenute nella provincia di Roma, il prezzo massimo dovuto al proprietario per i terreni pascolivi è fissato in L. 300 al rubbio (pari a L. 162.30 per ettaro), a decorrere dal 1° ottobre 1919, ancorchè il contratto sia stato stipulato anteriormente al presente decreto.

Nei contratti, verbali o scritti, comunque denominati, di affitto di terreni pascolivi o di vendita di erba per il pascolo, di durata inferiore ad un anno, il limite massimo della corrisposta è di L. 360 a rubbio (pari a L. 194,75 per ettaro) per i contratti aventi durata dal 1° ottobre al 24 giugno, di L. 200 a rubbio (pari a L. 108,20 per ettaro) per i contratti dal 1° ottobre al 15 marzo.

Non ostante qualsiasi patto in contrario, restano a carico del proprietario, e debbono essere pagati dal medesimo, le imposte erariali e le sovraimposte provinciali e comunali, i contributi ai Consorzi stradali e idraulici, le spese per la somministrazione del chinino e gli interessi dovuti allo Stato per mutui concessi a termini della legge (testo unico) 10 novembre 1905, n. 647, per il bonificamento dell'Agro romano.

Tuttavia, qualora nell'ultimo contratto di affitto il prezzo non abbia subìto aumento, il proprietario potrà ripetere dall'affittuario gli interessi dovuti allo Stato sui mutui per le opere di bonifica eseguite sul fondo.

Art. 2.

Ove sorgano controversie tra proprietario e affittuario rispetto alla determinazione, entro i limiti massimi stabiliti nell'articolo precedente e in relazione alla natura e produttività del fondo, della quota di canone di affitto dovuta per i terreni pascolivi o della corrisposta per i contratti di cui al primo capoverso dell'articolo stesso, o rispetto alle domande di rescissione di cui all'art. 8, giudicherà, con i poteri di arbitro amichevole compositore senza vincolo di formalità di procedura, e con atti redatti in carta da bollo da L. 2, un Collegio arbitrale, da nominarsi con decreto del ministro per l'agricoltura e composto di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, o parificato, che presiederà il Collegio, di due tecnici, di un rappresentante dei proprietari e di un rappresentante degli affittuari, scelti dal ministro per l'agricoltura.

Art. 3.

I prezzi stabiliti nei contratti di cui all'art. 1, già stipulati prima della pubblicazione del presente decreto, saranno ridotti in relazione alle misure massime predette, ove fossero a queste superiori. Tale riduzione si opera di diritto, e il concedente è costituito in debito per la restituzione della differenza, qualora il pagamento del canone di affitto o corrisposta avesse avuto luogo anticipatamente.

Art. 4

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni ettaro compreso nell'affitto o nel contratto di vendita di erba, e possono dar luogo all'occupazione temporanea fino a due anni del terreno; nel qual caso il terreno stesso sarà dato in amministrazione alla sezione di mobilitazione agraria.

Art. 5.

Qualora il Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, durante l'annata agraria in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, proceda a requisizioni o stabilisca prezzi massimi di vendita del formaggio pecorino, della ricotta, degli abbacchi e agnelli, è data facoltà al conduttore, nei contratti contemplati all'art. 1, ed in corso, di chiedere al Collegio arbitrale di cui all'art 2, una congrua riduzione del prezzo di affitto o della corrisposta, in relazione al prezzo di requisizione o di imperio dei prodotti suindicati.

Art. 6.

Il ministro per l'agricoltura, di concerto con quello per la guerra, determinerà il prezzo massimo del fieno, in relazione alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Con decreto del ministro per l'agricoltura, di concerto col ministro per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, le disposizioni del presente decreto potranno essere estese ad altre Provincie aventi, rispetto alla pastorizia ed alla produzione del fieno, condizioni analoghe a quelle della provincia di Roma.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sono applicabili fino al termine dell'annata agraria successiva a quella durante la quale sarà pubblicato il trattato di pace.

Dopo la pubblicazione della pace e prima che il presente decreto abbia cessato di aver vigore, i contratti di affitto per i terreni pascolivi, stipulati anteriormente alla pubblicazione del decreto stesso, potranno essere risoluti a richiesta del conduttore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — SACCHI — MEDA. — ZUPELLI — CRESPI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1710 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto cesseranno di essere applicati i decreti 20 giugno 1915, n. 885, e 4 ottobre 1917, n. 1561.

È altresì estinta l'azione penale e cessano tutti gli effetti penali delle sentenze pronunziate in applicazione dei decreti suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1918.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 1577. Decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Montefortino (Ascoli Piceno) di eccedere per gli anni 1917 e 1918 limitatamente alle categorie ovini e suini il limite massimo della tariffa stabilita dal regolamento provinciale, giusta la deliberazione consiliare 12 agosto 1917.

IL MINISTRO
PER L' INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto Luogotenenziale 21 luglio 1917, n. 1184;
Ritenuta l'opportunità di accertare la quantità e qualità dei tessuti di lana e misti di lana, esteri e nazionali esistenti in paese;
Sentito il Comitato centrale dell'industria laniera;

Decreta:

Art. 1.

È fatto obbligo a chiunque detenga a qualunque titolo, tessuti

contenenti in qualsiasi proporzione lana vergine, suoi sottoprodotti o lana rigenerata, di denunciare per iscritto alla Camera di commercio della propria circoscrizione la qualità e la quantità di tutti i tessuti predetti che esso detiene, ovunque si trovino.

La denuncia dovrà riferirsi allo stato di fatto esistente alla mezzanotte del 15 dicembre 1918.

Le merci viaggianti alla mezzanotte della data suddetta, debbono essere denunciate dal destinatario non oltre 3 giorni dal ricevimento.

Non vi è obbligo di denuncia per:

a) le stoffe speciali per mobili;

b) tutti i tessuti destinati alle Amministrazioni di Stato in base a regolare contratto diretto;

c) tutti i tessuti contemplati nel presente decreto il cui quantitativo presso lo stesso detentore non superi complessivamente i due quintali.

Art. 2.

Le denuncie dovranno essere redatte in doppio esemplare su schede conformi al modello allegato al presente decreto, che saranno distribuite ai denuncianti per mezzo delle Camere di commercio.

Coloro ai quali incombe l'obbligo della denuncia e che non ricevano le schede devono richiederle alle rispettive Camere o direttamente al Ministero per l'industria, commercio e lavoro (Ufficio approvvigionamenti e consumi industriali) e devono restituirle alla Camera di commercio entro i termini stabiliti dall'art. 3 seguente.

Art. 3.

Le Camere di commercio dovranno rimettere alle persone e dagli enti tenuti a fare la denuncia le schede non più tardi del giorno 10 dicembre. Esse dovranno essere restituite in doppio esemplare, debitamente riempite, entro il giorno 20 dicembre. Uno di tali esemplari dovrà essere dalle Camere spedito al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio approvvigionamenti e consumi industriali) e l'altro all'Ispettorato dell'industria e del lavoro del circolo competente giusta la circoscrizione annessa al presente decreto.

Art. 4.

Chiunque ometta di fare la prescritta denunzia, o non la faccia in tempo, o la faccia inesattamente, è punito nella forma prévista dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1127, salvo le maggiori pene stabilite dalla legge per i fatti di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Sarà pure ordinata in danno del colpevole la confisca della merce.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 novembre 1918.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Il ministro per la guerra: ZUPELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 274, determinato il giorno 16 novembre 1918, da valere dal giorno 18 al giorno 24 novembre 1918: L. 120,18.

Roma, 17 novembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 19 novembre 1918.

Titoli di Stato	Corso medio
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto (1906)	[illegible]3 14
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	76 67 1/2
Rendita 3 % lordo	59 —
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 50
al 1° ottobre 1919	99 —
al 1° ottobre 1920	98 —
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 90
al 1° ottobre 1919	99 70
al 1° ottobre 1920	99 30
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 25
al 1° ottobre 1921	99 —
al 1° aprile 1922	98 70
al 1° ottobre 1922	98 50
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	83 50
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1916)	87 86
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	408 —
Obbligazioni 3 % netto redimibili	368 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	326 20
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	448 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	352 50
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	348 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	350 —
Titoli garantiti dallo Stato	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	317 —
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	421 —
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	490 06
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	465 56
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	500 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	482 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	497 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	503 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	488 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	455 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	501 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	476 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 9 dicembre 1918, alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 119ª estrazione semestrale a sorte delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 113 sulle 10219 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate nel 2° semestre 1918.

Con successivo avviso verrà pubblicata la quantità delle obbligazioni abbruciate e l'elenco di quelle da rimborsare al 1° gennaio 1919.

Roma, novembre 1918.

Il direttore capo di divisione: DIMA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 44, dal 28 ottobre al 3 novembre 1918.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Alessandria	Asti	—	2	—	2
»	Casale Monferrato	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova	—	1	—	1
Cremona	Casalmaggiore	2	—	2	—
»	Crema	3	1	3	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	2
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Milano	Milano	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Voghera	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
»	Rieti	—	3	—	8
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Vallo della Lucania	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
		9	22	9	28

Carbonchio sintomatico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni – rimasti	Comuni – nuovi	Stalle – rimasti	Stalle – nuovi
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Perugia	Rieti	—	2	—	3
»	Spoleto	—	2	—	2
Reggio nell'Emilia	Guastalla	—	1	—	1
		—	6	—	7

Afta epizootica

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni – rimasti	Comuni – nuovi	Stalle – rimasti	Stalle – nuovi
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
»	Asti	—	1	—	20
Ancona	Arezzo	2	—	6	—
Arezzo	Bergamo	3	—	9	3
Bergamo	Treviglio	1	—	1	2

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Bologna	Bologna	16	1	45	7
»	Imola	3	—	13	—
»	Vergato	1	—	2	—
Brescia	Brescia	6	1	8	1
»	Chiari	3	2	5	5
»	Salò	1	—	1	—
»	Verolanuova	5	—	9	—
Como	Como	3	—	6	—
»	Lecco	1	1	2	1
Cosenza	Cosenza	4	1	7	4
Cremona	Casalmaggiore	12	—	47	2
»	Crema	29	3	64	15
»	Cremona	23	1	51	23
Cuneo	Cuneo	2	1	4	1
»	Mondovì	2	1	4	2
»	Saluzzo	4	1	7	1
Ferrara	Comacchio	1	—	3	—
»	Ferrara	2	1	4	8
Firenze	Firenze	6	—	19	—
»	Pistoia	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
Mantova	Mantova	3	2	7	7
Milano	Lodi	1	—	1	—
»	Milano	2	—	2	—
Napoli (b)	Napoli	1	—	1	—
Novara	Domodossola	12	—	130	3
»	Novara	4	—	4	—
Padova	Padova	5	2	8	3
Pavia	Mortara	2	—	4	—
»	Pavia	2	—	2	—
Perugia	Foligno	—	2	—	2
»	Perugia	—	1	—	4
»	Spoleto	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	3	—
»	Urbino	2	—	6	—
Pisa	Pisa	1	1	3	1
Ravenna	Faenza	1	—	2	—
»	Lugo	1	—	4	—
»	Ravenna	3	—	13	—
Reggio di Calabria	Gerace Marina	3	—	13	—
»	Palmi	4	—	22	3
Reggio nell'Emil.	Guastalla	3	2	12	17
»	Reggio nell'Emilia	4	2	4	6

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	1	—	2	—
Rovigo	Adria	5	1	10	5
»	Rovigo	14	2	34	7
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
Venezia (*b*)	Chioggia	2	—	11	—
»	Venezia	6	1	16	3
Verona	Verona	6	6	9	9
Vicenza	Vicenza	11	2	17	2
		235	40	662	168

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	2	—	6	—
Arezzo	Arezzo	2	—	25	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	4	1	15	2
»	Fermo	6	1	16	3
Benevento	S. Bartolomeo in G.	—	2	—	8
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Bologna	Bologna	7	2	44	17
Brescia	Brescia	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
Como	Varese	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	2	—	81	—
»	Rossano	1	—	4	—
Cremona	Casalmaggiore	2	—	2	—
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	4	—	4	—
Firenze	Firenze	1	—	1	1
Mantova	Mantova	1	1	1	1
Napoli (*b*)	Castellammare di S.	2	1	12	1
»	Pozzuoli	1	—	4	—
Padova	Padova	2	—	3	—
Perugia	Perugia	1	1	1	9
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Reggio di Calabria	Gerace Marina	—	1	—	2
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
»	Siena	2	—	3	—
Sondrio	Sondrio	7	—	9	3
Venezia	Venezia	1	—	1	—
Vicenza (*b*)	Vicenza	1	—	1	—
		60	14	244	54

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Milano	Milano	—	1	—	1
Padova	Padova	—	1	—	1
		—	2	—	2

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Brescia	Brescia	2	—	4	—
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Novara	Novara	1	—	1	—
»	Vercelli	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	—	2	—
		10	—	13	—

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle P. (*a*)	Bari	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Cuneo	Salluzzo	—	3	—	3
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	—	2	—
Milano	Milano	—	1	—	1
		3	5	3	5

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bologna	Bologna	1	—	2	—
Brescia	Salò	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	2	—
Firenze	Firenze	3	—	4	—
»	Pistoia	1	—	1	—
Perugia	Foligno	2	—	3	—
»	Spoleto	3	—	9	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Venezia (*b*)	Venezia	1	—	1	—
		17	—	27	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	4	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	28	—
Mantova	Mantova	1	—	2	—
Perugia	Terni	—	1	—	1
		4	1	34	1

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Roma	Roma	1	—	1	—

(*a*) Sospetta.

(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	17	31	37
Carbonchio sintomatico	3	6	7
Afta epizootica	31	275	830
Malattie infettive dei suini	25	74	298
Rabbia	5	8	8
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	7	10	13
Rogna	8	17	27
Colera dei polli	4	5	35
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Barbone dei bufali	—	—	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del mese di novembre 1917:

Genitori.

Desogus Efisio di Tommaso, soldato, L. 630 — Cantone Maria di Stoppini Giovanni, id., L. 630 — Rizzo Ippazio di Antonio, id., L. 630 — Abbruzzese Vito di Giuseppe, caporale, L. 840 — Gatti Oreste di Giuseppe, soldato, L. 630 — Vitale Gennaro di Michele, id., L. 630 — Roscioli Teodoro di Mariano, id., L. 630 — Pellegrini Francesco di Leopoldo, id., L. 630 — Ferrari Carolina di Pallavicini Giovanni, id., L. 630 — Fiorini Ester di Mandolini Pietro, id., L. 630 — Svampa Giuseppe di Marino, sergente, L. 1120 — Capani Mariano di Rosario, soldato, L. 630 — Ditta Nicolò di Giuseppe, id., L. 630 — Carli Angela di Carli Giacomo, id., L. 630.

Legname Pantaleone di Giacomo, soldato, L. 630 — Cavanna Maria di Paganini Domenico, id., L. 630 — Catena Benedetta di Fanelli Serafino, id., L. 630 — Di Marino Raffaela di Affuso Giacomo, id., L. 630 — Di Leo Concetta di Mannina Matteo, id., L. 630 — Stefanizzi Giuseppe di Giorgio, id., L. 630 — Viggiano Rocco di Michele, id., L. 630 — Bartozzetti Costantino di Ernesto, id., L. 630 — Battaglino Sebastiano di Tommaso, id., L. 630 — Parlani Domenico di Pasquale, id., L. 630 — Fiorentino Cristino di Giovanni, id., L. 630 — Emidi Francesco di Enzo, caporale, L 840 — Mora Giacomo di Alessandro, id., L. 840 — Franco Antonio di Giuseppe, soldato, L. 630.

Pieristè Luigi di Giovanni, soldato, L. 630 — Fioretti Germano di Enrico, id., L. 630 — Cadario Luigi di Giulio e G. Battista, id., L. 630 — De Gaetano Rosa di Archidamo Tommaso, id., L. 630 — Ginato Maria di Bregolin Riccardo, id., L. 630 — Brasili Imperia di Morici Giulio, id., L. 630 — Peresson Domenico di Gio. Battista, id., L. 630 — Fachin Giuseppa di Fachin Luigi, id., id., L 630 — Della Volpe Vincenzo di Michele, id., L. 630 — Barbieri Vittoria di Maccagnani Adelmo, id., L. 630.

Mazzola Natale di Stefano, soldato, L. 630 — Mongardi Antonio di Arturo, id., L. 630 — Pasini Giuseppina di Mangardi Arturo, id., L. 630 — Prestipino Nunzio di Salvatore, id., L. 630 — Cossalter Antonio di Guerino, caporale maggiore, L. 841 — Pirone Maria di Cerutti Giovanni, id., L. 840 — Silva Giovanna di Badino Pasquale, id., L. 840 — Bellotto Agostino di Isidoro, soldato, L. 630 — Mattei Saverio di G. Battista, id., L. 630 — Mattaliano Giovanni di Michele, id., L. 630 — Zenoni Eugenio di Giuseppe, caporale maggiore, L. 560 — Antimiani Enrica di Argenti Ercole, soldato, L. 630 — Degan Natale di Eugenio, id., L. 630 — Porro Carlo di Giuseppe, id., L. 630 — Bernardini Agostino di Marco, id., L. 630 — Bini Alfredo di Guido, id., L. 630

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 19. — Nel pomeriggio di ieri le nostre truppe, insieme con contingenti alleati, hanno occupato la città di Fiume.

L'occupazione, avvenuta per gravi motivi d'ordine pubblico, è stata determinata non solo dalle vive e giustificate richieste dei cittadini italiani di Fiume, ma anche in seguito alle premure di autorevoli personaggi stranieri, i quali hanno avuto occasione di constatare direttamente e personalmente la necessità del provvedimento.

L'ingresso delle nostre truppe è avvenuto senza incidenti, in mezzo al delirante entusiasmo della cittadinanza.

Settori esteri.

LE HAVRE, 19. — Un comunicato ufficiale belga dice:

Nella giornata del 19 le nostre truppe hanno condotto a termine, con la presa di possesso dei forti esterni, l'occupazione del campo trincerato di Anversa.

Nostri distaccamenti avanzati hanno occupato Malines, Eppeghem e Vilvord.

Nel pomeriggio del 18 le prime truppe belghe sono entrate in Bruxelles. La capitale ed i sobborghi sono ovunque completamente occupati.

Le nostre truppe sono state accolte col più grande entusiasmo.

PARIGI, 19. — Un comunicato ufficiale in data di stasera dice:

La nostra avanzata ha continuato oggi senza altri incidenti che le manifestazioni di gioia delle popolazioni civili. In numerose località gli abitanti hanno avuto il commovente pensiero, malgrado le difficoltà dei tempi, di riunire viveri pei nostri soldati.

Il materiale abbandonato dal nemico non cessa di aumentare e così pure il numero dei prigionieri liberati che raggiungono le nostre linee. Nel Belgio abbiamo raggiunto la linea Bourseigne-Vielle-Rienne. In Lorena, mentre un distaccamento si spingeva sulla nostra sinistra fino a Sarralbe, le nostre avanguardie si stabilivano sul fronte Kiereberg-Hemmarling-Saverne-Allenvillers-Wangen.

L'entrata delle nostre truppe a Saverne sotto il comando del generale Gérard si è effettuata fra grande entusiasmo. Alle 13,30 il maresciallo Pétain, comandante in capo degli eserciti francesi, ha fatto la sua solenne entrata nella città di Metz alla testa delle truppe della decima armata, comandata, in assenza del generale Mangin, vittima di una caduta da cavallo, dal generale Lecont.

Tutta la popolazione con unanime slancio si è recata incontro alle nostre truppe che essa ha lungamente acclamato. La vecchia città della Lorena, schiava da quarantasette anni ed infine riunita alla Francia, ha manifestato in modo indimenticabile il suo amore per la madre patria.

In Alsazia i nostri soldati hanno ricevuto ieri la stessa commovente accoglienza nella fedele città di Colmar.

PARIGI, 19. — Un comunicato ufficiale americano in data di stasera dice:

Sul fronte della terza armata la giornata è passata senza speciali avvenimenti. Le nostre truppe hanno raggiunto la linea generale Etalle, Saint-Leger, Longwy, Audun-le Roman, Briey.

ZURIGO, 19. — Si ha da Budapest:

Domenica sono arrivati undicimila soldati francesi fra i quali vi sono truppe coloniali.

ZURIGO, 19. — Si ha da Budapest:

Giovedì arriveranno ottomila soldati dell'Intesa al comando dei generali Pathé ed Henry. Essi rimarranno qui. Due altre divisioni occuperanno i nodi ferroviari.

Il Re del Belgio al Re d'Italia

BRUGES, 18. — S. M. il Re Alberto del Belgio ha così risposto al telegramma indirizzatogli da Sua Maestà il Re d'Italia:

« Vivamente commosso per il telegramma che Vostra Maestà ha voluto indirizzarmi a Suo nome e a nome del popolo italiano, La prego di gradire i miei più sinceri ringraziamenti. In questi giorni di gioia il Belgio ricorda le ore tragiche in cui gli eserciti italiani si batterono eroicamente nella battaglia per la liberazione dei popoli oppressi. Il Belgio liberato non lo dimenticherà mai ».

S. E. Orlando all'on. Torre

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 19. — Il presidente del Consiglio, on. Orlando, ha diretto all'on. Torre, presidente dell'Associazione della Stampa, la seguente lettera:

« Roma, 17 novembre 1918.

On. signor presidente,

Mi è pervenuta la lettera con la quale Ella, a nome dell'Associazione della stampa e della Federazione delle Associazioni giornalistiche, invoca, in considerazione delle mutate condizioni politiche e militari, un provvedimento in merito alla censura preventiva sulla stampa.

Al riguardo, mi affretto a comunicarle che il Governo, compreso dei motivi che giustificano una modificazione nell'attuale regime di censura, ha in animo d'impartire al più presto delle disposizioni che giudicherà meglio rispondenti alla nuova situazione che i recenti grandi avvenimenti hanno determinato.

Con distinta e cordiale considerazione.

Il presidente del Consiglio: *Orlando* ».

Messaggio del Re d'Inghilterra al Parlamento

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 19. — Il Re e la Regina, accompagnati dal principe di Galles e dalla principessa Mary, si recarono nel pomeriggio al Parlamento, acclamati lungo tutto il percorso.

Giunsero al Parlamento verso le tre.

Tutti gli alti dignitari dello Stato e i rappresentanti dei « Dominions » erano presenti.

Una folla enorme gremiva le tribune.

Nella superba sala attigua alla Camera dei lords, il Re ricevette i rappresentanti delle due Camere del Parlamento, quelli delle Indie e quelli dei « Dominions ».

La cerimonia fu semplicissima e senza fasto.

I Pari, preceduti dal Lord cancelliere e dal mazziere, entrarono processionalmente nella sala seguiti dal presidente della Camera dei Comuni, dal mazziere e dai membri della Camera dei Comuni.

Questi occuparono i loro posti; i rappresentanti dei « Dominions » e delle Indie presero posto ai due lati della tribuna reale presso al baldacchino reale ove erano poste le sedie per il re, per la regina e per il seguito del re, composto della principessa Vittoria, del principe di Galles, del duca di Connaught, della regina Alessandra e della principessa Mary.

Quando il Re e la Regina apparvero, tutti i presenti si alzarono in piedi, ma conservarono un rispettoso silenzio poichè le manifestazioni sarebbero state contrarie all'etichetta.

Indirizzi di felicitazione furono presentati dal Lord Cancelliere, e dal presidente della Camera. Quindi il Re lesse la sua risposta:

« Vi ringrazio per i vostri messaggi di felicitazione e per le manifestazioni di fedeltà fatte in occasione della firma dell'armistizio ed in vista della pace vittoriosa.

In questo momento senza precedenti nella nostra storia e nella storia del mondo, sono felice di trovarmi con voi e con i rappresentanti delle Indie o dei Dominions d'oltre mare, per poter ringraziare Dio onnipotente per la prospettiva di una pace che oramai è prossima e per poter esprimere a voi e per voi ai popoli che rappresentate, i pensieri che mi vengono alla mente in un momento così solenne. Lo faccio col cuore pieno di riconoscenza per le entusiastiche espressioni di fedeltà e di affezione che ho avuto il privilegio di ricevere personalmente nella Metropoli e per i messaggi che mi sono giunti da tutte le parti di queste isole, come pure da tutte le parti dell'Impero.

Nei quattro ultimi anni di tensione e di inquietudine nazionali ho trovato conforto nella fede in Dio e nella fiducia del mio popolo.

Nei giorni venturi, giorni di incertezza e di sacrifici, confortato dal medesimo aiuto, mi sforzerò con tutta l'anima mia di compiere i doveri che mi incombono, di mantenere l'onore dell'impero e di aumentare il benessere dei popoli sui quali sono chiamato a regnare.

Dopo una lotta di molto più lunga e più terribile di quanto chiunque avesse potuto prevedere, il suolo della Gran Bretagna rimane inviolato. La nostra marina è rimasta ovunque padrona dei mari; e, dovunque il nemico potè essere costretto a combattere, essa si è mostrata interamente degna delle gloriose tradizioni di Drake e di Nelson. L'opera incessante da essa data per ridurre la insidiosa minaccia dei sottomarini nemici e per protegger le navi che ci portavano viveri e materiali da guerra fu meno evidente, ma egualmente indispensabile al successo.

Senza il suo concorso la Gran Bretagna avrebbe potuto essere affamata ed i valorosi soldati d'America che contribuirono in così alto grado alla vittoria, sarebbero stati nella impossibilità di aprirsi un passaggio attraverso le onde dei mari piene di pericoli.

La flotta ci ha permesso di condurre la guerra a buon fine. In realtà senza la flotta sarebbe stato impossibile condurre la lotta perchè è dal dominio dei mari che fin dall'inizio sono dipesi il mantenimento e la stessa esistenza delle nostre forze di terra.

Non avevamo mai pensato, fino all'ora stessa in cui la tempesta si scatenò su di noi, che avremmo dovuto fare questa guerra per terra. Il Belgio e la Francia si trovarono improvvisamente invase, e la nazione Britannica si elevò all'altezza delle circostanze. In meno di un anno e mercè, in larga misura, il genio organizzatore e la influenza personale di Lord Kitchener, essa costituì, mediante arruolamenti volontari, un esercito dieci volte più considerevole di quello che era pronto ad entrare in campagna nell'agosto 1914 ed ulteriormente la cifra di questo esercito fu assai più che raddoppiata.

Questi nuovi soldati, sorti dalla popolazione civile, hanno spiegato un valore che eguaglia quello dei loro antenati, i quali, attraverso le età, condussero in ogni paese gli stendardi britannici alla vittoria. Per quanto breve sia stato il periodo della loro preparazione, essi hanno imitato ed eguagliato le prodezze compiute dal piccolo ma pur sempre famoso contingente che nella prima settimana della guerra ripiegò da Mons alla Marna con una magnifica ritirata in cui combatteva contro forze immensamente superiori.

Non fu con minor prontezza nè con una devozione meno ammirevole alla causa comune che accorsero le splendide truppe dei *Dominions* d'oltre mare, le quali si affrettarono a venire in nostro aiuto; queste truppe, i cui soldati mostrarono che erano più che mai carne della nostra carne e degni eredi del coraggio e della tenacia che fecero la grandezza del nostro paese. Centinaia di campi di battaglia in tutte le parti del mondo furono testimoni del loro eroismo, furono bagnati dal loro sangue, e vedranno per sempre rifulgere sopra di essi la sacra aureola che si eleva dalle loro tombe.

Mai dimenticherò il modo con cui i principi indiani si unirono alla nostra causa nè l'ardore del quale i soldati dell'India dettero prova su numerosi teatri della guerra e il modo con cui, malgrado le più svariate e più rudi difficoltà essi si affermarono degni eredi delle marziali tradizioni della loro razza. Non dimenticherò mai neppure che gli uomini delle colonie della Corona e dei protettorati britannici, combattendo in regioni piene di pericoli ed estranee a loro, dimostrarono una fermezza d'animo ed una devozione che non è stata mai superata. A tutti loro, a tutti questi soldati, ai loro capi che in regioni così lontane le une dalle altre e contro nemici così diversi in Europa, in Asia, in Africa, hanno fatto fronte per quattro anni ai pericoli e li hanno vinti; a tutti loro

ai quali infine si deve il risultato decisivo della guerra, spetta per piena giustizia la nostra profonda riconoscenza. In essi si sono trovati uniti la più alta abilità militare e uno spirito di decisione mai superati. In mezzo a tutta la violenza delle battaglie essi non hanno in alcuna eccezione chiuso gli orecchi agli appelli del sentimento umanitario e cavalleresco ».

Indirizzo al Re d'Inghilterra

LONDRA, 18. — *Camera dei Comuni.* — Il cancelliere dello scacchiere, Bonar Law, proponendo l'indirizzo al re per felicitarlo della conclusione dell'armistizio e per la prossima pace vittoriosa, dice: « Mentre la rivoluzione ha invaso le potenze vinte, possiamo considerare l'avvenire con fiducia, speranza e coraggio, poichè le istituzioni create dalle nostre consuetudini sono basate in Inghilterra sulle più salde fondamenta, cioè sul consenso dei popoli retti dalle istituzioni stesse. Nessuna di tali istituzioni è più forte nè appoggiata su una base più sicura che il trono, il quale forma il vincolo unente l'impero britannico. Esso ha permesso all'impero di prendere una parte così gloriosa alla guerra e renderà tale unione anche più stretta. Ma senza l'alto carattere di coloro che lo occupano, il trono sarebbe stato molto meno saldo come istituzione. Nessuno si è consacrato con maggior cuore e maggior disinteresse alla grande missione che la nazione ha intrapresa di quanto ha fatto il Re, il quale nella sua opera è stato nobilmente coadiuvato dalla Regina.

Nel momento in cui i sovrani nemici scompaiono così rapidamente che abbiamo appena il tempo di ricordarci dei loro nomi, i nostri sovrani circolano ogni giorno senza scorta nelle vie della metropoli dell'impero e ricevono dovunque l'omaggio del rispetto, della devozione e dell'affetto.

Asquith, associandosi all'indirizzo, dice: « Avendo avuto l'onore di essere primo ministro, quando il Re salì sul trono ed avendo esercitato tale funzione per oltre due anni durante la guerra, non vi è nessuno che possa più di me rendere un attestato di più cordiale omaggio al Re per il magnifico esempio che ha dato così in tempo di pace come in tempo di guerra nell'assolvere i quotidiani doveri che incombono al Sovrano dell'impero. Mentre vediamo troni crollare, alcuni dei quali avevano avuto per sostegno soltanto l'ingiustizia ed altri fragili convenzioni, il trono del nostro paese è incrollabilmente appoggiato sulla volontà popolare e l'istituto monarchico trova un incommensurabile aumento di forza nell'esempio del suo Sovrano e della Regina, i quali hanno sempre compreso e dimostrato che la loro ragione di essere non è quella di essere serviti, ma di servire ».

La proposta dell'invio di un indirizzo al Re viene approvata fra l'entusiasmo.

Il vice-ammiraglio Millo a Zara

ZARA, 19. — Come Trieste, Pola, Fiume, anche l'italianissima Zara ha dato tangibile prova del suo più puro patriottismo e del suo attaccamento alla madre patria.

Stamane, proveniente da Sebenico, è qui giunto il cacciatorpediniere *Ascaro* con il vice-ammiraglio Millo, il quale è sbarcato a Molo Vecchio. Una enorme folla delirante di entusiasmo, con numerose bandiere tricolori, ha gremito la riva improvvisando una indimenticabile dimostrazione. Il servizio d'onore è stato fatto da plotoni di marinai, soldati di fanteria, pompieri e guardie cittadine.

L'ammiraglio Millo è sbarcato sotto una pioggia di fiori. Sono stati improvvisati archi trionfali con festoni. Musiche e cori di fanciulle biancovestite hanno fatto echeggiare, tra la commozione di tutti, inni nazionali. Il sindaco Ziliotto ha salutato con fervide parole l'eroe dei Dardanelli e l'ammiraglio ha risposto inneggiando alla fedeltà di Zara. Ha poi abbracciato e baciato tra le acclamazioni più entusiastiche, il sindaco.

Si è quindi formato un imponente corteo che ha attraversato Porta Quattro Novembre e Calle Larga per recarsi al municipio, dove l'ammiraglio Millo, dopo aver confermato in carica il Consiglio comunale che era stato disciolto dal governo austriaco ha proclamato il proprio insediamento quale rappresentante dell'Italia, dell'Intesa e degli Stati Uniti d'America. La folla sempre più imponente in piazza Plebiscito ha continuato ad inneggiare all'Italia, al Re, agli alleati.

Subito dopo, fra le più vive acclamazioni, le autorità militari e zaratine hanno visitato le caserme, il museo e l'antico tempio romano. Si sono poi recate alla cattedrale per il servizio religioso. Il duomo è decorato con numerose bandiere tricolori e vessilli dalmati. Monsignor Ballaria ha accompagnato l'ammiraglio Millo fino all'uscita della chiesa.

Durante il pomeriggio l'ammiraglio ha ricevuto anche una rappresentanza di jugo-slavi.

Le manifestazioni patriottiche all'indirizzo dell'Italia e degli alleati si sono ripetute calorosissime quando l'ammiraglio Millo ha fatto ritorno alla banchina per imbarcarsi sull'*Ascaro*, che lo ha ricondotto a Sebenico.

La flotta austro-ungarica ai jugoslavi

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 19. — A proposito del passaggio della flotta austro-ungarica agli jugoslavi, circa il quale sono state diffuse varie versioni, pubblichiamo il seguente processo verbale redatto al momento in cui detto passaggio si effettuò:

Presenti a nome della flotta I. R.:

Il Ciambellano imperiale e reale e contrammiraglio Nikolaus Northy de Nagybanya, comandante della flotta; il capitano di vascello e commodoro Franz Lauffer, comandante la seconda divisione, il capitano di vascello, Adolf Schmidt, incaricato del comandante della prima divisione; il capitano di vascello I. R. Emil Konck Euler Von Norwal, capo di stato maggiore della flotta; il capitano di fregata, Franz Morin, comandante la seconda flottiglia di torpediniere.

Presenti a nome del Consiglio nezionale degli sloveni, croati e serbi a Zagabria: Dottor Ante Tresic Pavicic; Villim Bukseg, dottor Ivo Cok; e dei membri del Comitato locale di Pola del Consiglio nazionale eletto: Lacko Kriz, dottor Lovro Skalier, dottor Mirko Vratovic, dottor Mario Krampotic, il capitano di fregata Metod Kock.

La flotta Imperiale e Reale con tutto il suo materiale ed i suoi approvvigionamenti è consegnata al Consiglio nazionale degli sloveni, croati e serbi a Zagabria; sotto l'espressa riserva della rivendicazione del diritto di proprietà degli Stati non jugoslavi dell'antica monarchia austro-ungarica.

Franz Morin, cap. freg. I. R. — *Emil von Konek*, cap. V. I. R. — *Pf. Lauffer*, comm. I. R. — *Northy* — Dott. *Ante Tresic Pavicic* — *Ivo Cok* — *Lovro Skalier* — *Vilin Buseg* — Dott. *Mirko Kratovic* — *Lacko Kriz* — *Metod Koch* — Dott. *Mario Krampotic*.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dall'aiutante di campo generale Marini, ha visitato, ieri, l'ospedale militare al « Forte Tiburtino ».

Ricevuto dal personale direttivo, dalla rappresentanza dei corpi sanitari e dalle dame infermiere, il Sovrano percorse i vari riparti, fermandosi spesso coi degenti, incoraggiandoli con affettuose parole.

All'uscita di Sua Maestà, tutti i ricoverati acclamarono vivamente, compresi di riconoscenza, l'Augusto visitatore.

Roma alla Regina Margherita. — Roma, interprete del sentimento della nazione, ha festeggiato degnamente quest'oggi la ricorrenza del genetliaco di S. M. la Regina Margherita.

Tutti gli edifici pubblici e privati e un gran numero di abitazioni cittadine erano imbandierati. Da Monte Mario vennero sparati ventun colpi di cannone.

Alla Augusta Signora Roma ha espresso, a mezzo del primo magistrato cittadino, un reverente omaggio di riconoscenza e devozione.

Nella Metropolitana di San Giovanni a Torino ha avuto luogo una solenne funzione in suffragio di S. A. R. il conte di Salemi e di tutti i militari italiani ed alleati morti in guerra.

Intervennero le LL. AA. RR. la principessa Letizia e la duchessa d'Aosta che furono ricevute dalle autorità convenute al tempio.

Vi erano l'arcivescovo cardinale Richelmy, il prefetto comm. Taddei, il comandante del corpo d'armata generale Sartiraua, il rappresentante del sindaco, i consoli dei paesi alleati o amici, delegazioni militari delle nazioni alleate e numerose altre autorità, rappresentanze e signore.

La messa fu celebrata da don Albera, generale dei salesiani. Picchetti armati facevano servizio d'onore. La chiesa parata a lutto aveva un aspetto solenne.

Finita la cerimonia un sacerdote dal pulpito ringraziò le principesse e le autorità e commemorò il conte di Salemi, estendendo il ricordo a tutti i morti di guerra.

Pensioni di guerra. — Il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ha provveduto nel decorso mese di ottobre per n. 10132 domande di pensione privilegiata di guerra.

Ha inoltre dato evasione a n. 12246 domande di soccorsi mensili e di sussidi straordinari inoltrati dalle famiglie dei militari alle armi, per un ammontare complessivo di L. 402,780, ed ha concesso n. 2649 sussidi per una volta sola a famiglie bisognose di militari morti in guerra ed a feriti o invalidi di guerra per un ammontare complessivo di L. 438,240.

Il ministro Bissolati, al quale pervengono in questi giorni richieste e reclami riguardanti i prigionieri nostri tornanti in paese, fa noto che ogni richiesta o reclamo in proposito deve dirigersi al Ministero della guerra.

La competenza del ministro dell'assistenza militare, competenza che ebbe carattere personale, e che si svolse durante la prigionia dei nostri soldati, è ora cessata per dar luogo alla competenza normale delle autorità militari.

Voci false. — Da qualche giorno circolano nel Regno voci di disordini che si sarebbero manifestati in alcuni centri.

Tali voci sono assolutamente false, e ne è prova il fatto che esse non si riferiscono ad una determinata città, bensì a città varie, e sempre diverse dal luogo donde dette voci tendenziose partono.

Poichè si ha fondato motivo di credere che l'origine di esse sia dolosa, sono state disposte opportune indagini per la ricerca e la punizione dei colpevoli.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ZURIGO, 18. — Si ha da Monaco di Baviera: Il generale Krafft von Delmenesingen, comandante delle truppe che recentemente avevano passato la frontiera del Tirolo, fu arrestato dai soldati all'albergo Ulma e condotto a Neu Ulm.

NANCY, 19. — I giornali fanno un quadro impressionante delle migliaia di prigionieri di guerra abbandonati dai tedeschi vinti, spettacolo di miseria che nessuna pace cancellerà dalla memoria umana.

Il principale delitto fu di aver affamato i prigionieri, pur esigendo da parte loro lavori forzati. Ciò è agire da torturatori. Ovunque le convenzioni dell'Aja circa i prigionieri di guerra furono violate.

PARIGI, 18. — Il corrispondente del *Journal* da Nancy narra che gli italiani fatti prigionieri nel novembre 1917 furono per tre giorni trascinati in vagone scoperto con una pagnotta per due. Essi appena discesero furono addetti a portare rotaie di dodici metri in ragione di sette uomini per ogni rotaia e dovettero lavorare così coi piedi nella neve senza ricevere neppure una boccata di acqua calda.

LONDRA, 19. — Il *New York Times* ha da Pechino che soldati alleati, ai quali si unirono borghesi di nazionalità alleata, demolirono il portico che la Germania aveva fatto costruire dalla Cina in ricordo dell'uccisione di Von Ketteler. Le autorità cinesi sono state felici della scomparsa di tale monumento.

PARIGI, 19. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di elevare il generale Pétain al grado di maresciallo di Francia.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di sopprimere il Sottosegretariato di Stato per la marina e la guerra e di creare un Sottosegretariato di Stato per i lavori pubblici e trasporti di cui Cels è stato nominato titolare.

PARIGI, 19. — Il *Petit Parisien* ritiene che il governo francese abbia intenzione di invitare tutti i capi di Stato alleati ad assistere alla sfilata delle truppe alleate sotto l'Arco di trionfo.

PARIGI, 19. — Si ha da Bruxelles, 17 (pomeriggio). — Da mezzogiorno una serie di esplosioni scuote la città a piccoli intervalli: sono vagoni di munizioni che scoppiano alla stazione di Schaerbeek. I danni sono già enormi. La polizia fa sgombrare completamente le strade. Il cielo attorno alla città è pieno di bagliori rossi.

ZURIGO, 19. — Si ha da Vienna: Il Consiglio nazionale fece aprire gli archivi del Gabinetto imperiale e del Ministero degli affari esteri per accertare le responsabilità dello scoppio della guerra con la Serbia e della continuazione della guerra.

ZURIGO, 19. — Si ha da Berlino. Il *Vorwaerts* ha da Kiew: Il governo di Skoropadski fu rovesciato.

NEW YORK, 19. — Il comandante del trasporto italiano *Duca degli Abruzzi* ha inviato il seguente telegramma:

Lo stato maggiore e l'equipaggio del trasporto italiano *Duca degli Abruzzi* inneggiano alla vittoria della civiltà ed inviano per mezzo dell'*Agenzia Stefani* un saluto effettuoso alle proprie famiglie.

ATENE, 19. — L'*Agenzia d'Atene* pubblica:

La notizia giunta in questi ultimi giorni secondo la quale l'imperatore di Germania intenderebbe stabilirsi a Corfù ha provocato ilarità in tutta la popolazione.

Il governo greco non tollererebbe mai che il principale istigatore ed artefice dei mali di cui la Grecia e tutto l'universo soffrono e soffriranno ancora a lungo, venisse a cercare asilo sul suo territorio.

WASHINGTON, 19. — Il generale March, capo dello stato maggiore dell'esercito americano nella riunione settimanale dei giornalisti ha detto che quando l'armistizio venne firmato, l'intero fronte occupato dalle truppe degli Stati Uniti era di 52 miglia. L'azione dell'esercito americano, allorchè fu concluso l'armistizio, aveva raggiunto il più alto punto di eccellenza militare.

Ad una domanda agli ha risposto che un rapporto accurato stabilisce che gli americani fatti prigionieri dai tedeschi sono stati 5378.

WASHINGTON, 19. — Un comunicato della Casa Bianca dice che il presidente Wilson ha intenzione, dopo l'apertura della sessione regolare del Congresso, di partire immediatamente per la Francia per partecipare alla discussione per risolvere le grandi linee del trattato di pace.

Non è probabile che il presidente assista a tutta la conferenza per la pace, ma la sua presenza è necessaria per evitare i sensibili svantaggi di una discussione per mezzo del telegrafo per precisare i punti più importanti del trattato finale sul quale necessariamente deve essere consultato.

Egli sarà naturalmente accompagnato da delegati che siederanno come rappresentanti degli Stati Uniti per tutta la durata della conferenza.

I nomi dei delegati saranno annunciati immediatamente.

ARCANGELO, 19. — Il presidente del governo del nord ha indirizzato alla popolazione ed ai paesi alleati un proclama felicitandosi della fine della guerra ma facendo appello all'Intesa contro il bolscevismo, il quale essendo un pericolo internazionale, deve essere liquidato al più presto.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.